

Le guide gratuite

Norme e Leggi

A cura di

Paolo Pizzo

Cinzia Olivieri

Il Consiglio d'Istituto

Elezione, compiti, componenti, competenze

OrizzonteScuola.it

© 2014

INDICE

Consiglio d'istituto, elezioni e normativa di riferimento	pg. 3
Come avvengono le elezioni	pg. 6
• Elettorado attivo e passivo	pg. 6
• Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità	pg. 9
• Procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e d'istituto	pg. 10
• Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e d'istituto	pg. 10
Consiglio d'istituto, i componenti e la giunta esecutiva	pg. 12
Le competenze del consiglio di circolo o d'istituto	pg. 15
Il presidente del consiglio d'istituto	pg. 18
Il consiglio d'istituto, surroga, suppletive ... e non solo	pg. 21
Elezioni del consiglio d'istituto e dimensionamento	pg. 25
RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI	
Possibile n seggio per i docenti del corso serale?	pg. 28
Possibile il riposo compensativo per i membri della Commissione elettorale?	pg. 28

CONSIGLIO D'ISTITUTO, ELEZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

di Paolo Pizzo

L'art. 1 del DPR del 31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica") istituisce, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali.

Il fine è "la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica."

Il consiglio d'istituto rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente "presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d'Istituto sono definiti dalle seguenti norme:

1. [DPR 31 maggio 1974, n. 416](#): riguarda l'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
2. [Decreto Interministeriale 28 maggio 1975](#): riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.
3. [Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105](#): riguarda l'applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli organi collegiali).
4. [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (in particolare gli artt. 8 e 10): è il Testo Unico sulla scuola che riprende il DPR n. 416/1974;
5. [Legge 15 marzo 1997, n. 59](#): riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare l'art. 21).
6. [Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59](#) "Disciplina della qualifica

dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59": riguarda l'istituzione della dirigenza e il ruolo del Dirigente scolastico.

7. [DPR 8 marzo 1999, n. 275](#) (successivamente modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/2001): è il Regolamento dell'autonomia scolastica.
8. [Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44](#) : è il regolamento contabile.

A queste si aggiungono quattro importanti Ordinanze ministeriali che riguardano il Consiglio d'istituto con particolare riferimento all'iter da seguire per l'elezione degli organi collegiali:

1. [Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n. 215](#): riguarda in generale l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
2. [Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267](#) : riguarda la nomina di un commissario straordinario per le competenze di cui all'art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto: "Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria".
3. [Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996](#) : riguarda il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola.
4. [Ordinanza ministeriale del 17 giugno 1998, n. 277](#): riguarda i casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio d'istituto per l'anno 2014/15, il Ministero ha emanato la [circolare n. 42 prot. n.4819 del 21 luglio 2014](#). dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2014 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche

d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

COME AVVENGONO LE ELEZIONI

di Paolo Pizzo

La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

Le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola.

Le elezioni per la costituzione del consiglio di circolo o di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (ELEGGERE ED ESSERE ELETTO) DI GENITORI DEGLI ALLIEVI, ALLIEVI E DOCENTI

I genitori degli allievi partecipano all'elezione:

Di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie; di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Gli allievi partecipano all'elezione:

- Di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
- Dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto.

Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione:

- Di sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
- I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

- Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
- Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato

attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.

- I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
- Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

- Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").
- Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).
- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
- Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della

scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

- Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
- Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

- Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
- Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
- I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
- Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.

- In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
-
- **PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO**
- In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
- Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
- La procedura elettorale semplificata non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

- Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
- La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
- I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di

istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.

- Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
- La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
- La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
- Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
- Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
- I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
- I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

CONSIGLIO D'ISTITUTO. I COMPONENTI E LA GIUNTA ESECUTIVA

di Paolo Pizzo

Da chi è composto il Consiglio d'istituto? Da quante persone? Come si elegge la giunta esecutiva? Da chi è composta? Proviamo a rispondere le giuste risposte facendo riferimento alla normativa.

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d'istituto:

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

- 1.N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- 2.N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- 3.N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
4. Il Dirigente scolastico.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- 1.N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- 2.N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- 3.N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
4. Il Dirigente scolastico.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola.

Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del

consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.

Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.

Inoltre:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva:

1. È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
2. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
3. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
4. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO

Di Paolo Pizzo

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del POF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.

Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell'orario, sulle questioni relative alla privacy ecc.

Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell'istituto.

Più nello specifico, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il consiglio di circolo e d'istituto:

Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento.

Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto:

1. Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
3. Approva le modifiche al programma annuale ;
4. Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal
5. Dirigente scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
6. Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
7. Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
8. Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n.
9. 44/2001;
10. Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente scolastico.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

1. Adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le
2. modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali,

- didattiche e
3. sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
 4. durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
 5. dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
 6. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
 7. didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo
 8. occorrenti per le esercitazioni;
 9. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 10. Criteri generali per la programmazione educativa;
 11. Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
 12. extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività
 13. complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 14. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni
 15. e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 16. Partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
 17. particolare interesse educativo;
 18. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
 19. dal circolo o dall'istituto.

Inoltre:

1. Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e
2. stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
3. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e
4. seguenti del D.Lgs. 297/94.
5. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.
6. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
7. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
8. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
9. Programma annuale all'approvazione del consiglio d'istituto.

Nota bene

Premettendo che la materia sia tuttora controversa, si è del parere che continuino a spettare al consiglio d'istituto l'indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e all'adattamento dell'orario delle lezioni anche in relazione alla riduzione dell'orario per "cause di forza maggiore".

Ricordiamo inoltre che spetta al consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Il Consiglio d'Istituto non ha invece competenza sugli aspetti della valutazione disciplinare (es. definire indicatori, descrittori e scala decimale da adottare per la valutazione degli allievi, programmazione disciplinare ecc.).

Tali competenze sono proprie del collegio dei docenti (il POF viene infatti elaborato dal collegio dei docenti per la parte didattica).

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. NOMINA RICCA DI ASPETTATIVE ... IL PIU' DELLE VOLTE DELUSE

di Cinzia Olivieri

Si apre l'agone per le elezioni del Consiglio di Istituto, la cui carica massima è quella di Presidente. E' un ruolo riconosciuto, che ha incidenza ha nella vita scolastica?

Il presidente viene eletto dal consiglio di circolo o d'istituto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni (art. 2 DI 28 maggio 1975; art. 49 OM 215/91; art. 8 Dlgs 297/94; art. 10 CM 105/75).

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti – dunque non scelto dai soli genitori – ma, qualora questa non si raggiunga, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Ciò significa che in prima votazione, nella completa composizione del consiglio (19 membri), il presidente dovrà riportare voti pari alla metà più uno di 19. Se le componenti sono incomplete ci si riferirà al numero degli effettivi membri eletti del consiglio.

Nella seconda votazione invece gli basterà solo la maggioranza relativa dei voti validamente espressi (art. 38 Dlgs 297/94)... in pratica il più votato del consiglio ... purché siano però presenti almeno la metà più uno dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano. Di nessun rilievo è invece la votazione conseguita durante le elezioni per il rinnovo del consiglio. Ogni componente sceglie i propri rappresentanti ma è il consiglio ad individuare il proprio presidente che rappresenti tutti.

Può essere eletto anche un **vice presidente** che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, da votarsi sempre fra i genitori in consiglio con le stesse modalità. In mancanza del vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano (art. 2 DI 28 maggio 1975) così come nel caso manchi del tutto la componente genitori in consiglio (art. 49 OM 215/91) .

Il vicepresidente nonché il consigliere più anziano sostituiscono il presidente solo temporaneamente (salva l'ipotesi in cui manchi la componente genitori fino alla elezione). Dunque in caso di dimissioni o decadenza ovvero altra causa di cessazione dell'incarico bisognerà procedere a nuova nomina con le stesse modalità.

Non è disciplinato normativamente un **meccanismo di "sfiducia" per il presidente del**

consiglio di istituto, ma in assenza di specifica normativa il caso potrebbe essere previsto dai regolamenti delle istituzioni ai sensi dell'art. 40 del Dlgs 297/94. Una possibile disposizione può essere la seguente: Il consiglio può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due terzi dei componenti del consiglio stesso”.

Ma cosa fa esattamente un presidente del consiglio di istituto?

In realtà l'unica norma che definisce i suoi poteri è l'art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 che dettava, successivamente al DPR 416/74, istitutivo degli organi collegiali della scuola, le istruzioni amministrativo-contabili.

Va premesso che tale decreto, successivamente all'autonomia introdotta dall'art. 21 della L 59/97 , è stato sostituito dal DI 44/01, il regolamento che ha dettato le nuove istruzioni. Tuttavia manca in questo nuovo provvedimento qualsiasi disciplina in merito alle attribuzioni amministrativo-contabili dei vari organi, non solo con riferimento al presidente del consiglio di istituto ma altresì ad esempio al commissario straordinario, anch'esso esclusivamente regolato dall'art. 9 di detto decreto. Questo induce a concludere che in mancanza di abrogazione, anche da norma successiva, le disposizioni del capo I del DI 28 maggio 1975 restano ancora operanti per quanto compatibili

Il presidente dunque:

1. **convoca e presiede il consiglio**;
2. **affida le funzioni di segretario** del consiglio ad un membro del consiglio stesso (anche art. 8 dlgs 297/94);
3. **autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze** redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

A queste competenze si aggiungono quelle reperibili in altre norme. Egli inoltre (art. 42 dlgs 297/94) per il **mantenimento dell'ordine** durante le sedute del consiglio esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e se il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Infine **presenzia al passaggio di consegne quando il DSGA cessa dal suo ufficio** mediante ricognizione materiale dei beni (art. 24 DI 44/01)

Il suo voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni (art. 37 Dlgs 297/94).

Con riferimento ai poteri di convocazione il presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti (art. 11 CM 105/75).

L'ordine del giorno sarà dunque concordato con il dirigente nella qualità anche di presidente della giunta esecutiva che prepara i lavori ma fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso (art. 10 Dlgs 297/94).

Poiché le disposizioni normative non ci dicono altro è bene integrarle nel regolamento interno. Sebbene il presidente del consiglio di istituto sia una figura istituzionale a capo di un importante organo collegiale della scuola, unico presieduto da un genitore (gli altri – giunta esecutiva, collegio, consigli di classe - sono presieduti dal dirigente), occorre rammentare che rappresentante dell'istituzione scolastica è solo il dirigente. Per l'effetto il presidente non potrebbe ad esempio autonomamente utilizzare carta intestata della scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai rappresentanti o ad altri presidenti.

In considerazione del suo ruolo, egli deve poter essere agevolmente contattabile. Ecco perché è buona pratica segnalare almeno un recapito nel sito della scuola o mettere a disposizione un indirizzo mai istituzionale.

Nel nostro sistema normativo, nonostante la sua importanza, il presidente resta piuttosto scollegato con le altre componenti e gli altri organi collegiali

Anche nella LP 5/06 di Trento è precisato che il presidente (art. 22) è scelto tra i genitori rinviando ogni ulteriore disciplina agli statuti dell'istituzione. Lo schema tipo indica che esso sia scelto nella prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.

Diversamente è a Bolzano, dove la LP 20/95 prevede anch'essa che il presidente sia eletto tra i rappresentanti dei genitori (art. 6) ma gli riconosce persino la possibilità di partecipare alle sedute del collegio dei docenti, sebbene senza diritto di voto (art. 4) creando così quel contatto tra i vari organi che manca nel nostro Testo Unico.

Oggi si avverte sempre più l'esigenza di un riconoscimento di questo ruolo, anche attraverso un [progetto di collegamento](#).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: SURROGA, SUPPLETIVE ... E NON SOLO

di Cinzia Olivieri

Il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli, i genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive e del pari gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio (art. 51 OM 215/91).

A tale data pertanto il dirigente – responsabile della loro nomina - dovrà verificare se e quali membri del consiglio devono essere sostituiti.

La questione si pone in particolare per gli studenti, poiché in prevalenza sono quelli che frequentano l'ultimo anno a candidarsi, con l'effetto che laddove il consiglio dovesse essere convocato prima delle nuove elezioni, la componente non risulterebbe (adeguatamente) rappresentata.

In generale, l'ordinanza ministeriale del 1991 prevede che i membri dei consigli di circolo o di istituto, a qualunque componente appartengano, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni o decadenza) e/o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione (art. 53 OM 215/91 - art. 35 dlgs 297/94). Ciò significa che si dovrà procedere alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste (art. 35 del dlgs 297/94) e quindi vengono depennati definitivamente dalla lista.

Ciò vale quindi anche per gli studenti. Pertanto bisognerà verificare se sia possibile procedere a surroga anche se per breve tempo prima delle elezioni annuali ove il consiglio sia convocato. L'art. 35 del dlgs 297/94 disciplina la surroga solo con riferimento alla sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale (come l'art. 53 OM 215/91). Ma l'art. 50 comma 4 dell'OM 215/91 la prevede anche per i rappresentanti dei genitori e degli alunni negli organi collegiali di durata annuale che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, ragione (temporale) per la quale non sono però contemplate per essi elezioni suppletive.

In caso di esaurimento delle liste a cui appartengono i membri del consiglio di istituto cessati dalla carica, non si può attingere da eventuali altre, ma i posti vacanti dovranno essere ricoperti mediante elezioni suppletive (art. 53 OM 215/91 art. 35 dlgs 297/94).

Poiché il consiglio di istituto è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno

espresso la propria rappresentanza (artt. 6 e 53 OM 215/91 - art. 37 dlgs 297/94) e quindi potrebbe funzionare regolarmente anche in totale assenza ad esempio della componente docente e/o studenti, si terranno le suppletive solo in caso di cessazione dalla carica di uno o più membri non surrogabili e limitatamente ad esso/e. Se la componente è originariamente incompleta per mancanza di candidature resterà tale. Altrimenti dovrebbero prevedersi elezioni suppletive anche in assenza di una cessazione dalla carica.

Facciamo un esempio pratico. La componente docente presenta una sola lista con sei candidati in luogo degli otto posti disponibili in consiglio e delle 16 candidature previste. L'anno successivo cessa dalla carica uno dei docenti e non vi è possibilità di surroga. Saranno indette le suppletive per reintegrare solo il posto del membro cessato. Le elezioni quindi riguarderanno i soltanto i "posti vacanti" per cessazione dalla carica.

Esclusivamente nel caso che manchi del tutto la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto, l'art. 53 dell'OM 215/91 prevede al comma 2 si dia luogo invece ad elezioni suppletive, reintegrando l'intera componente. Ove invece essa sia semplicemente incompleta valgono le regole esposte.

Anche per le elezioni suppletive è possibile presentare liste contrapposte (art. 53 comma 3 OM 215/91).

Pertanto, poiché ogni lista può contenere anche un solo nominativo (art. 30 OM 215/91) o comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (art. 32 comma 2 OM 215/91 - art. 31 comma 7 dlgs 297/94) e le suppletive servono a reintegrare solo i posti vacanti, nel caso che il membro da reintegrare sia soltanto uno la lista conterrà al massimo due nomi, se invece se ne devono sostituire due la lista sarà composta da quattro candidati e così via.

Il comma 4 dell'art. 53 dell'OM 215/91 stabilisce che "le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali".

Tuttavia, poiché la circolare ministeriale annualmente emanata (CM 42/14), che reca istruzioni per le elezioni degli organi collegiali, prevede che "Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale

di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (...)", esse si svolgeranno invece nella data per l'appunto indicata dagli Uffici Regionali.

È evidente quindi che se la surroga può essere disposta in ogni tempo, le suppletive possono tenersi solo in tempi definiti. Ne consegue che in caso di cessazione dalla carica successiva alla data stabilita per esse o quando ormai mancano i tempi necessari per la loro indizione, il posto resterà vacante per l'intero anno scolastico. Considerando che gli eletti decadono dalla carica il 31 agosto, l'opportunità di elezioni suppletive andrà valutata a tale data o comunque entro e non oltre l'avvio del nuovo anno scolastico.

Come per gli altri organi di durata annuale, anche per gli studenti in consiglio di istituto non sono necessarie le suppletive giacché le loro elezioni si svolgono annualmente secondo la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe (art. 9 OM 215/91) salvo che in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti (art. 23 OM 215/91) allorquando avvengono contestualmente alle altre.

Surroga e suppletive sono previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007 anche per i due rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, che vengano a cessare per qualsiasi causa dalla carica o perdano i requisiti di eleggibilità, la cui elezione avviene con le stesse modalità di quella dei rappresentanti nel consiglio di istituto.

Dopo l'emanazione della circolare ministeriale, gli Uffici Regionali fissano le date delle votazioni entro i limiti temporali da questa disposti. In realtà le indicazioni in merito dell'OM 215/91 (antecedente all'autonomia) sono diverse, in quanto l'articolo 2 prevede che sia il Ministero a fissare le date e non individua la competenza degli Uffici Regionali.

Le elezioni sono invece indette dal dirigente scolastico (art. 2 comma 1 OM 215/91) nelle date stabilite dagli Uffici Regionali

Il decreto di nomina dei consiglieri, tanto in caso di suppletive che di surroga, viene effettuato dal dirigente per delega dell'Ufficio Regionale (art. 47 OM 215/91) e non richiede accettazione da parte dell'eletto. Del resto i candidati accettano al momento della formazione delle liste (art. 30 comma 3 OM 215/91). Tuttavia è possibile rifiutare la nomina. Ovviamente è opportuno che la surroga preceda la riunione del consiglio, mentre se bisogna procedere con le suppletive nelle more il consiglio funzionerà privo di alcune componenti.

Non è necessario far constatare la decadenza al consiglio di istituto prima di procedere a surroga o ad indire le suppletive. Solo laddove essa consegue a tre assenze ingiustificate alle riunioni del consiglio, quest'ultimo può accertarla in occasione della terza assenza.

Infine l'art. 35 dlgs 297/94 al comma 3 dispone "In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo". Cioè il triennio si calcola per tutti dalla data delle elezioni per l'integrale rinnovo del consiglio e non da quella delle suppletive.

In conclusione è palese che per evitare il ricorso ad elezioni suppletive, con il rischio di vedere la componente incompleta alle riunioni del consiglio che le precedono, occorre presentare liste con un numero di candidati congruo ed in grado potenzialmente di assicurare la presenza per l'intera durata della carica (con studenti anche di classi precedenti all'ultima) per consentire la surroga.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DIMENSIONAMENTO. PROBLEMATICHE PRATICHE

di Cinzia Olivieri

Ogni anno capita di assistere a nuovi interventi di dimensionamento con i conseguenti dubbi riguardo al rinnovo dei consigli di istituto delle scuole coinvolte.

La circolare elezioni CM 42/14 si apre premettendo anche quest'anno il riferimento al possibile riordino degli OO.CC. ("Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2014/2015, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi") e richiama le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente del 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

In merito, l'OM 277/98, modificando l'art. 52 dell'OM 215/91, ha regolato, in maniera più ampia di quanto disposto dall'OM n. 267/1995 per la costituzione di istituti comprensivi, le elezioni degli organi collegiali in caso di modifica territoriale e della popolazione scolastica anche con riferimento all'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, stabilendo che:

1. I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d'istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.

4. Si procede, invece, all'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5."

Dunque, in sintesi, **variazioni del numero di alunni non implicano l'immediato rinnovo**(anche laddove importino una modifica nella composizione numerica del consiglio da 14 a 19 membri) **così come l'autonomia** (o la semplice annessione) **di plessi, sezioni e succursali.**

Si avrà invece in genere rinnovo ogni qualvolta si costituisca una nuova istituzione contrassegnata da un nuovo codice meccanografico.

Tuttavia la nota ministeriale n. 6310 del 2012, non richiamata dalla CM 42/14 ma presente fino allo scorso anno nelle note di alcuni uffici regionali (es: USR PUGLIA Protocollo n. 6380_2013 del 09/09/2013) ha invece specificato che "le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola" richiamando per le relative operazioni le sole OM 215/91 e n. 267/1995, quest'ultima con esclusivo riguardo alla sola costituzione dei comprensivi.

Dunque è previsto il rinnovo in tutti i casi di "modifica della costituzione".

Premesso che per effetto dei parametri del DPR 233/98 per la concessione dell'autonomia ormai già da tempo le scuole dovrebbero prevalentemente aver raggiunto (e superato) il limite minimo di 500 alunni, qualche dubbio di conflittualità tra le disposizioni potrebbe restare con riferimento alla permanenza in carica dei consigli negli istituti di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. Se il rinnovo favorisce il coinvolgimento dell'intera realtà scolastica, tuttavia nel caso di nuove

elezioni senza che si costituisca una nuova istituzione si penalizzerebbero i membri del consiglio dell'istituto principale che avrebbe dovuto invece restare in carica secondo l'ordinanza ministeriale del 1998. Viceversa fino al rinnovo mancherebbero dei rappresentanti delle scuole aggregate, con delusioni di aspettative da entrambe le parti.

Tuttavia tali dubbi interpretativi possono essere agevolmente risolti dalla circostanza che la circolare elezioni CM 42/14 non richiami la nota ministeriale n. 6310 del 2012 ma solo le ordinanze ministeriali, che costituiscono l'unico riferimento per la procedura.

Le risposte ai vostri quesiti

Rinnovo Consiglio di Istituto: seggio per i docenti del corso serale

Maria Aurora - Gentili signori, insegno in un corso serale ITC progetto Sirio, fra poco si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, vorrei sapere se la normativa vigente prevede l'istituzione di un seggio apposito per i docenti che insegnano nel corso serale i quali, essendo per lo più pendolari, non avrebbero la possibilità di esercitare il diritto di voto in orario antimeridiano, considerato che molti di loro al mattino insegnano in altre scuole.

Lalla – E' possibile. Le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto si possono svolgere nelle Aule di ogni Classe a partire da un orario previsto per il corso serale. Per esempio dalle 20.30 si può prevedere un'assemblea di classe, poi a partire dalle 21,15 o 21,30 fino alle 22,15 o 22,30 si procede alle votazioni. Se le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio di classe si sono già svolte, è possibile prevedere solo il seggio per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Giorno compensativo di riposo per membri Commissione elettorale

Francesco - Io sono stato nominato membro della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio d' Istituto e quindi andrò a scuola di domenica, ho diritto ad un giorno di riposo? Se sì, posso scegliere io o c'è un termine entro il quale posso usufruirne? Devo fare una domandina? Grazie

Lalla – tale disposizione è regolata dall'art. 39 dell'OM 215/91

Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista – Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto

"1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia"

In segreteria chiedi di compilare l'apposita richiesta.

